



Prefettura - UTG di Brindisi



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

tra

la Prefettura - UTG di BRINDISI

e

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli

**PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, CONCESSIONI DEMANIALI E
AUTORIZZAZIONI**



La Prefettura - U.T.G. di Brindisi nella persona del Prefetto, dott.ssa Carolina Bellantoni

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico - Porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli- nella persona del Presidente, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

PREMESSO CHE:

- la tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nei territori di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;
- è volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
- è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione della criminalità organizzata tende ad inserirsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sottosoglia", anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
- il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari con connotazioni proprie di illeciti in materia di corruzione;
- il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto, in data 15 luglio 2014, un Protocollo di intesa recante "prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC – Prefetture - UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" al quale è, poi, seguito, in data 27 gennaio 2015, un aggiornamento contenente le "seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" e ciò al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema - Paese a livello internazionale, con l'introduzione di misure di straordinaria amministrazione, sostegno e monitoraggio delle imprese per rendere operativi gli strumenti di controllo pubblico previsti;
- con direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", è stato



posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le Stazioni Appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti rientranti nei parametri di "soglia comunitaria", finiscono per essere di fatto esenti da ogni modalità di controllo, in quanto non ricadenti nell'elenco delle c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" ex art. 1, comma 53, L. 190/2012, s.m.i.;

- il contrasto al citato deleterio fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non sempre sono in grado di assicurare efficaci azioni preventive;
- il Piano delle Performance 2020 – 2022, adottato dal Ministro dell'Interno in data 24 marzo 2020, individua, tra gli obiettivi delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il potenziamento delle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nell'attività di impresa, anche attraverso la stipula dei Protocolli di legalità;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- tra le specifiche competenze della Autorità di Sistema Portuale rientra anche la gestione del demanio marittimo attraverso il rilascio ed il rinnovo di concessioni demaniali ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 3, lett. h), L. n. 84/1994 come modificata dal D.lgs. 169/2016, e degli artt. da 36 a 55 del Codice della navigazione, così come il rilascio di autorizzazioni per l'espletamento di operazioni e servizi portuali ai sensi degli artt. 16 e 17, L. n. 84/1994 come modificata dal D.lgs. 169/2016;
- è intendimento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale estendere le verifiche antimafia già operanti per gli affidamenti di lavori servizi e forniture anche alla materia delle concessioni demaniali e dei servizi nonché alle autorizzazioni da rilasciarsi all'interno delle diverse aree portuali rientranti nella circoscrizione territoriale di competenza;
- gli strumenti normativi previsti ed applicati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (la richiesta di certificazione antimafia prevista sia per gli appalti pubblici e per le procedure concorsuali; il controllo dell'effettiva corrispondenza dell'uso dei beni del demanio portuale a quello per il quale la concessione è rilasciata, pena la decadenza come previsto dal Codice della navigazione; la richiesta delle informazioni antimafia laddove previsto dalla legge) possono essere rafforzati al fine di una più penetrante prevenzione di ingerenze della criminalità organizzata;
- in particolare, l'obbligo previsto dalla normativa vigente di acquisire la documentazione



antimafia del Prefetto esclusivamente per "le concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali o per gli appalti pubblici" di valore superiore a € 150.000,00 non sempre consente un controllo efficace a garanzia della legalità e trasparenza, atteso che, ad esempio, il valore delle concessioni demaniali marittime (specie in ambito portuale) determinato dall'importo del canone dovuto all'amministrazione concedente non è direttamente proporzionale al volume d'affari connesso all'attività economica del concessionario;

- l'importanza e la reale dimensione dell'attività economica svolta può comportare il rischio di infiltrazioni mafiose soprattutto nei periodi di congiuntura economica negativa, durante i quali è maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare i principali settori dell'economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici;
- la valenza pubblicistica che connota le attività imprenditoriali che si svolgono sui beni pubblici rende opportuna un'anticipazione dell'azione di prevenzione, pur nel rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto, attraverso un ampliamento dell'ambito delle verifiche antimafia;
- la "specialità" del demanio portuale rispetto agli altri beni pubblici, in quanto area fortemente sensibile sotto il profilo della sicurezza e del controllo del territorio, unitamente alle considerazioni che precedono, ha indotto l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in qualità di Ente multiscale, a dare impulso alla stipula di un Protocollo di legalità attraverso il coinvolgimento della Prefettura-U.T.G. di Brindisi, in tema anche di concessioni demaniali e di autorizzazioni alle imprese portuali, in modo da ampliare l'ambito di verifica antimafia per il rilascio dei provvedimenti suddetti secondo la normativa vigente, limitatamente alle concessioni demaniali e di autorizzazioni alle imprese portuali più rilevanti (di durata superiore a quattro anni);
- è intenzione delle parti attivare nuove sinergie intensificando quelle già esistenti per implementare l'azione di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata ovvero di ogni forma di corruzione all'interno dei procedimenti che interessano l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale come Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ;

VISTO:

- Il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020, ove all'art. 3 si prevede, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il

3



rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza sino al 31.12.2021, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo inoltre che con successivo decreto del Ministero dell'Interno possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione per le Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti;

- In particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto Legge prescrive fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni;

- l'art. 3 comma 7 del medesimo Decreto Legge che ha introdotto al D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159, l'art. 83-bis, che dispone quanto segue:

1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,



convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

VISTI:

- la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.Lgs. 169/2016;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 10 del DPR 252/98, informativa antimafia;
- l'art. 1, comma 52 e 52 bis della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 84 del D.Lgs. n.159/2011, recante definizioni in materia di documentazione antimafia;
- l'art. 91, comma 7, del D.Lgs. n.159/2011 che dispone l'acquisizione obbligatoria della documentazione antimafia, indipendentemente dal valore, per determinate attività a rischio infiltrazione mafiosa da individuarsi con regolamento, che non risulta emanato;
- l'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, e successive modifiche e integrazioni che elenca le attività c.d. *sensibili* di infiltrazione mafiosa;
- il D. Lgs. 13/10/2014, n. 153 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 di adozione del Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M del 24 novembre 2016 recante: modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed



- esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della legge del 6 novembre 2012 n. 120;
- l'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - la Circolare del Ministero dell'Interno n. 002595954 del 23 marzo 2016 in materia di "white list" e "Banca dati nazionale unica documentazione antimafia";
 - il D.L. 20 Febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017 n. 48;
 - il Dlgs. 50/2016, modificato dal D.L. del 18 prile 2019 n. 32, convertito nella Legge 14 giugno 2019 n. 55;
 - il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante diverse misure di semplificazioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
 - l'art. 83 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, introdotto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 16.07.2020 n. 76;

ACQUISITO il nulla osta del Ministero dell'Interno di cui alla nota n.11001/119/7/13 del 3 maggio 2021;

Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e la Prefettura-UTG di Brindisi

STIPULANO IL PRESENTE "PROTOCOLLO DI LEGALITA' "

ART.1

Ai sensi del presente documento per "Parti" si intendono la Prefettura- U.T.G. di Brindisi e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - Porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli.

Tutte le parti coinvolte si impegnano ad assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurata l'osservanza del presente Protocollo, a garanzia della massima legalità e trasparenza nella gestione degli appalti pubblici, concessioni demaniali, autorizzazioni alle imprese portuali e procedure concorsuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Tutte le parti convengono che il presente protocollo ha la finalità di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici, delle concessioni demaniali e delle procedure concorsuali promuovendo il rispetto delle discipline antimafia in materia di anticorruzione, migliorando l'interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni interessate,



anche attraverso l'interconnessione di banche dati per assicurare la più efficace azione di vigilanza, controllo e monitoraggio.

Per quanto sopra si individuano come soggetti incaricati:

- per la Prefettura- U.T.G. di Brindisi il dirigente pro tempore dell'Area 1[^];
- per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il Dirigente del Dipartimento Legale;

I soggetti coinvolti, fra l'altro, si impegnano ad individuare ulteriori forme di coordinamento e di collaborazione fra i sistemi informatici delle Amministrazioni che rappresentano, anche in via sperimentale, e ad incontrarsi, a richiesta di una delle Parti, per l'interscambio delle informazioni e su ogni eventuale iniziativa inerente l'attuazione delle presente intesa.

ART. 2

1. Ai fini del presente Protocollo si intendono per:

- a) "*Codice antimafia*", il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) "*Legge anticorruzione*", la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- c) "*white list*", l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 53 della L. del 6 novembre 2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e s.m.i.;
- d) "*Prefettura competente*", la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente territorialmente per il luogo di residenza o di sede legale della persona fisica, dell'impresa, dell'associazione o di altro soggetto giuridico nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia;
- e) "*documentazione antimafia*", la «comunicazione antimafia» e l'«informazione antimafia»:
 - o La «*comunicazione antimafia*» consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia;
 - o L'«*informazione antimafia*» consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.



Art. 3

1. Per le attività imprenditoriali considerate "sensibili" di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, l'informazione antimafia è acquisita, indipendentemente dal valore, mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. White-list) all'uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, fatta salva la possibilità per la Prefettura - U.T.G. di Brindisi di svolgere ulteriori accertamenti circa l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.
2. Per le finalità di cui al presente protocollo l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico, tenendo conto dell'organico a disposizione, si impegna ad acquisire la comunicazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., oltre che, nei casi ivi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., anche per i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, di importo compreso tra € 40.000,00 euro e € 150.000,00, ed anche per i subcontratti di importo compreso tra € 40.000,00 euro e € 150.000,00. Resta inteso che ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, legge n. 190/2012 l'iscrizione nell'elenco c.d. White List "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta". L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale procederà preliminarmente alla verifica dell'iscrizione alla c.d. White List, tramite consultazione dell'apposita sezione della B.D.N.A. e/o pubblicazione della lista on line sul website della Prefettura territorialmente competente, ed in assenza di tale iscrizione procederà con la richiesta della Comunicazione antimafia suddetta.
3. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale si impegna altresì ad acquisire in alternativa la comunicazione ovvero le informazioni antimafia per le concessioni demaniali, gli affidamenti a terzi ex art.45bis del CdN, le autorizzazioni ex art. 16 e le concessioni ex art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni, al di sotto della soglia di € 150.000,00, quando il valore complessivo sia superiore a € 40.000,00. Resta ferma la facoltà per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di effettuare verifiche anche al di sotto della soglia stabilita qualora sia ritenuto opportuno per motivate ragioni.
4. Le Parti convengono che in caso di mancato funzionamento della B.D.N.A si rende applicabile l'art. 99 bis comma 1 del Codice Antimafia. Qualora, a seguito delle predette verifiche, la Prefettura emetta informazione antimafia interdittiva, l'Autorità di Sistema Portuale, oltre a procedere alla risoluzione immediata e automatica così come stabilito dall'art. 108 del D.lgs 50/2016, del vincolo contrattuale/atto concessorio, ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto, applicherà anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto/atto concessorio. L'Autorità di Sistema Portuale potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di



contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori.

Art. 4

1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, si impegna a indicare nel disciplinare di gara, nel bando, nella lettera d'accettazione d'offerta, nel contratto di appalto o di concessione/autorizzazione, una o più delle seguenti integrazioni:

- a. ai sensi del presente Protocollo di Legalità, in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, il contratto di appalto o di concessione/autorizzazione verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall' art. 1456 del codice civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 co.4 del presente protocollo. Relativamente agli appalti per la esecuzione di lavori e/o alla fornitura di beni e servizi, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, firmataria, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi;
- b. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (sulla base del modulo all' uopo elaborato e pubblicato nella sezione on line "Modulistica" del website dell'Ente) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;
- c. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
- d. la clausola risolutiva espressa opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/ 2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge 122/2012).

2. Le imprese appaltatrici e concessionarie/autorizzate dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del codice antimafia, all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni



variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

In particolare qualora le imprese appaltatrici siano:

a. di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;

b. riconducibili a trust di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e Trust). Qualora si tratti di trust di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;

c. di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiduciari. La Prefettura U.T.G. di Brindisi, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.

3. L'Autorità di Sistema Portuale si impegna a inserire nei contratti e negli atti di concessione/autorizzazione le clausole così come riportate dall' Allegato 1 al presente protocollo, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012. Tutte le clausole dovranno essere espressamente accettate.

Art 5

1. La Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, nel caso d'inosservanza da parte dell'Impresa/Società Concessionaria dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie comprese le variazioni degli assetti societari di cui al precedente art. 4, lettera b) qualora inserito, applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore del contratto sottoscritto/valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.

2. La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale/valore del canone di concessione, pena la risoluzione del contratto in danno all' Impresa/Società Concessionaria.

10



3. L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all' Impresa/Società Concessionaria.

4. La penale sarà versata alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con bonifico eseguito presso il Tesoriere della stessa, ossia Banca Popolare di Bari, codice IBAN: IT 24 N 05424 04297 000000000561. In caso di mancato pagamento della penale come innanzi quantificata, l'AdSP provvederà alla riscossione coattiva mediante la escussione delle cauzioni prestate dalle Imprese/Società Concessionarie mediante polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura.

5. In nessun caso la risoluzione del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste dall' art. 4 del presente accordo, comportano obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

Art. 6

Il presente Protocollo di Legalità ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al termine del biennio, le Parti si impegnano a valutare in merito ai risultati ottenuti e, ove ritenuti positivi, il Protocollo si intenderà rinnovato per un ulteriore biennio.

Art. 7

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative che disciplinano la materia.

Brindisi, 5 luglio 2021

Il Prefetto di Brindisi
Dott.ssa Carolina Bellantoni

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale Porti di Bari, Brindisi,
Barletta, Manfredonia e Monopoli,
Prof. Avv. Ugo patroni Griffi



ALLEGATO 1 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 5 luglio 2021 dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con la Prefettura di Brindisi e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto/atto concessorio sia stato stipulato/rilasciato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore/canone complessivo del contratto/atto concessorio. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.